

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 437 del 12/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' INNOGEA Srl, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE DIGITALE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI DI CUI AL PNRR E CONNESSI ALLE LINEE DI RICERCA DEGLI IFO FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI ED ALL'UTILIZZO DELLE TECNICHE DIGITALI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE. CIG: Z203655F58

Esercizi/o 2022 - 502020106 Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € 21.960,00**

- **Importo esercizio corrente: € 21.960,00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022/140235-1426

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-471-2022

L'estensore

Silvia Placidi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO NUM. 1 COMPOSTO DA NUM. 15 PAGINE

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
- Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Considerato

in particolare, quanto riportato all'art. 12 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 *“In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate”*;

Visto

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei

corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

Considerata la Missione 6 – Salute prevista nel PNRR;

Considerata

la natura del PNRR che, anche all'interno della Missione 6, prevede forti incentivi connessi all'obiettivo del digitale;

che oltre quanto previsto in maniera centralizzata da CONSIP e dalla Regione Lazio, come ad esempio la sostituzione delle grandi tecnologie e la realizzazione delle CdC, COT, ecc..., molti progetti del PNRR verranno finanziati e gestiti attraverso appositi bandi coordinati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

che in tal senso gli IFO hanno diversi progetti potenzialmente rientranti nella fattispecie del PNRR Missione 6, non gestiti centralmente da Consip o dalla Regione Lazio ma per i quali sono previsti diversi bandi in uscita o già pubblicati dai Ministeri sopracitati, come ad esempio:

- Progetto di gestione delle malattie rare di cui IFO rappresenta centro di riferimento regionale per l'ambito dermatologico;
- Sviluppo di modelli 3D:
 - in campo ortopedico oncologico;
 - in campo uro-oncologico per la produzione della neo-vescica intelligente ed impiantabile realizzata quindi con materiale biocompatibile;
- Utilizzo di bonus personalizzati e stampati 3D per l'ottimizzazione di trattamenti con radioterapia a fasci esterni.
- Metaverso applicato alla gestione degli interventi chirurgici oncologici con particolare riferimento alla real-time navigation technology per urologia, neurochirurgia e chirurgia toracica;
- Gestione completamente digitale del paziente: dall'accesso in struttura alla dimissione (ambulatoriale, chirurgico e da ricovero) garantendo teleassistenza, telemonitoraggio, teleriabilitazione e sistema medicina narrativa per il paziente oncologico;
- Ecografia mammaria automatizzata sulle pazienti ad oggi escluse da screening

- Utilizzo del verde indocianina nella chirurgia oncologica di precisione senologica e ginecologia
- Ottimizzazione della gestione delle sale operatorie attraverso AI ed umanizzazione della comunicazione ai familiari;
- Estensione del sistema di Prenoting Medicina Nucleare alle ASL ed Aziende Ospedaliere al di fuori di IFO.

Considerato che risulta necessario procedere con l'affidamento di un contratto di supporto e predisposizione digitale degli atti connessi alla richiesta di finanziamenti di cui al PNRR e connessi alle linee di ricerca degli IFO finalizzati alla digitalizzazione dei processi ed all'utilizzo delle tecniche digitali per l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche e terapeutiche al fine di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR;

Considerato che il D.Lgs.n.50/2016 art. 36 comma 2 let. A) dispone che: *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

inoltre che la legge di stabilità contiene una molteplicità di disposizioni tese ad incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica, prevedendo, fra l'altro, che le Pubbliche Amministrazioni, a meno di casi eccezionali, debbano approvvigionarsi di tali beni e servizi tramite CONSIP, MEPA o soggetti aggregatori;

che attraverso ricerca su piattaforma CONSIP è stata verificata l'esistenza del codice MEPA dedicato alla manutenzione del sistema in parola già installato presso IFO e che comprende tutte le esigenze sopra espresse;

Ritenuto quindi, opportuno procedere con l'indizione di una trattativa MEPA a riguardo ed avente ad oggetto: *“SUPPORTO TECNICO GRANT OFFICE”*;

che è stata presentata offerta dalla Società INNOGEA S.r.l. (Allegato n. 1 alla presente quale parte integrante e sostanziale), che risponde ai requisiti tecnici richiesti per un importo pari ad € 18.000,00 oltre IVA e cioè pari ad €

21.960,00 IVA inclusa per l'erogazione di 24 giornate/uomo di supporto tecnico e digitale all'individuazione e predisposizione dei progetti digitali al fine di partecipare al maggior numero di iniziative finanziabili tramite il PNRR per la realizzazione dei progetti di ricerca IFO, come ad esempio quelli sopradescritti;

- Verificata l'utilità e la convenienza economica della acquisizione in argomento, che in tal modo permette agli IFO apertura nelle potenzialità di utilizzo dei finanziamenti di cui al PNRR al fine di realizzare i vari progetti di digitalizzazione;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'affidamento della trattativa MEPA del servizio di supporto e predisposizione digitale degli atti connessi alla richiesta di finanziamenti di cui al PNRR e connessi alle linee di ricerca degli Ifo finalizzati alla digitalizzazione dei processi ed all'utilizzo delle tecniche digitali per l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche e terapeutiche al fine di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR configurato come da Allegato 1 alla presente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A), alla Società Innogea S.r.l.;
- Considerato l'elevato valore connesso alla ricerca scientifica del progetto;
- Considerato che la complessiva spesa pari ad € 18.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 21.960,00 IVA inclusa può essere registrata sul conto sul conto n.5.02.02.01.06 dell'esercizio finanziario 2022;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 let. A), nonché per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare tramite MEPA, della trattativa MEPA del servizio di supporto e predisposizione digitale degli atti connessi alla richiesta di finanziamenti di cui al PNRR e connessi alle linee di ricerca degli Ifo finalizzati alla digitalizzazione dei processi ed all'utilizzo delle tecniche digitali per l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche e terapeutiche al fine di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR configurato come da Allegato 1 alla presente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), alla Società Innogea S.r.l., per un importo complessivo della manutenzione a copertura di 24 giornate/uomo, pari ad € 18.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 21.960,00 IVA inclusa - CIG: Z203655F58;

- Addebitare l'importo complessivo di pari ad € 21.960,00 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell'esercizio finanziario 2022;

- Nominare DEC del contratto il Sig. Umberto Santi.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Palermo, 04/04/2022

Spett.le
 IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri
 Via Elio Chianesi 3 – 00144 Roma
 Alla cortese attenzione
 Direzione Generale - Dott.ssa Marina Cerimele
 p.c. Responsabile IT Ing. Giuseppe Navaneri

Oggetto: Proposta per conferimento incarico di supporto al Grant Office Aziendale

Gentile Dott.ssa Marina Cerimele,

come concordato a seguito della riunione l'HB-HTA del 21.02.2022, si rappresenta nella presente proposta tecnico economica, nonché nell'Allegato 1 "Condizioni Generali di Contratto", i termini e le condizioni della proposta di collaborazione di Innogea srl con l'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

1. Oggetto del Contratto

Nell'ambito dei servizi svolti da Innogea è stato richiesto un supporto relativamente a:

Identificazione Servizio	Selezione
Change Management	NR
Miglioramento Performance Economiche (servizio con annessa licenza software)	NR
Miglioramento della gestione del rischio clinico ed operativo (GRM)	NR
Miglioramento Esiti Clinici (servizio con annessa licenza software)	NR
Supporto Tecnico al Grant Office	X
Miglioramento dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA)	NR
Altro (da indicare)	NR

Più specificatamente, il presente contratto ha per oggetto il servizio di supporto tecnico e metodologico al Vostro Grant Office per un numero pari di giornate pari a 24 giornate/uomo. Tale impegno potrà essere utilizzato dal Vs Grant Office con riferimento

alle attività riportate nell'allegato progetto tecnico che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno riguardare:

a) Analisi ed Elaborazione del Programma di Sviluppo Pluriennale (2022/2025)

Finalizzata a definire le priorità tematiche e d'innovazioni/tecnologie da implementare nel percorso di crescita aziendale; posizionare l'azienda nell'ambito della nuova programmazione individuando la finanziabilità delle attività prioritarie; verifica delle potenzialità di collocazione sul mercato dei nuovi prodotti/servizi aziendali. L'attività viene svolta a supporto della direzione/management dell'azienda cliente rivestendo il ruolo di *facilitatori* per quel che riguarda i rapporti con le istituzioni e il mondo dell'industria.

b) Scouting e Selezione

Finalizzata ad individuare gli strumenti, risorse e opportunità funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali indicati come prioritari dal management aziendale. Il lavoro viene svolto attraverso: controllo e cernita dei bandi di possibile interesse; elaborazione scheda di sintesi requisiti del bando; coinvolgimento dei referenti aziendali per la verifica della fattibilità; condivisione dell'idea progettuale e definizione del gruppo di lavoro.

c) Predisposizione delle candidature

Finalizzata alla preparazione delle candidature per l'ottenimento di fondi. L'attività viene svolta in sinergia con i referenti aziendali. L'attività supporta la progettazione delle proposte a valere degli strumenti identificati, con particolare riferimento alla strategia da adottare, compresa la scelta dell'eventuale partnership e il rapporto con l'Ente finanziatore.

d) Rilascio pareri su ammissibilità progetti, Partecipazione a Meeting, etc

Non sono comprese tra le attività oggetto del presente contratto le seguenti: consulenze legali, consulenze ingegneristiche o di marketing. Per maggiori dettagli si rimanda al progetto tecnico allegato al presente contratto.

2. Modalità di Erogazione del Servizio

Il servizio consulenziale viene erogato a supporto del Grant Office della parte Committente fino alla concorrenza di 24 giornate uomo da svolgersi entro e oltre i 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente incarico. Ogni trimestre Innogea presenterà un report

consuntivo con le seguenti indicazioni: attività svolte, risultati prodotti, giornate impegnate, giornate residue. Le giornate protranno essere svolte in back office o con accessi singoli in struttura che verranno considerate come una giornata di lavoro.

3. Team Incaricato

L'organizzazione dei lavori è così strutturata:

- Project manager (figura di coordinamento e super visione)
- Consulente Senior con oltre 10 anni di esperienza nel settore della finanza agevolata
- Esperto Senior di settore con oltre 10 anni di esperienza nel settore sanitario

4. Durata del Contratto

Il contratto ha una durata pari a 24 giornate che dovranno essere richieste dal Committente i 12 mesi dall'affidamento del presente incarico. Potrà essere oggetto di rinnovo con affidamento di ulteriori giornate lavorative.

5. Onorari e Costi

Il costo per le attività di supporto al Grant Office aziendale è pari a € 18.000,00 oltre IVA per un impegno garantito di 24 giornate uomo nell'ambito dell'annualità contrattualizzata per svolgere le attività di cui ai punti a) e b). Per quanto attiene al punto c), in relazione alla complessità del progetto da presentare verrà elaborata una stima delle giornate / uomo necessarie da porre in approvazione alla vostra amministrazione.

Ulteriori giornate uomo richieste dall'amministrazione dell'IRCCS ulteriori a quelle sopravvalorizzate saranno quotate ad € 750,00 oltre IVA e potranno essere richieste con specifici contratti in addendum.

Le attività verranno svolte prioritariamente in back office e saranno previsti specifici incontri mediate specifiche conference call. Nel caso di attività da svolgere in presenza, le spese di viaggio verranno valorizzate a piè di lista e fatturate a parte.

6. Termini e Condizioni Prevalenti

In caso di eventuale divergenza tra la presente Lettera d'incarico e le Condizioni Generali di Contratto prevarranno le Condizioni Generali di Contratto, a meno che la

Lettera d'incarico nella Sezioni Condizioni Speciali non contenga specifiche modifiche o deroghe alle stesse.

7. Legge e giurisdizione applicabile

I Servizi previsti dal Contratto sono resi nell'esercizio di una professione intellettuale e saranno dallo stesso regolati, secondo quanto previsto dalla sezione "Termini e Condizioni prevalenti" e, per quanto non disciplinato dal Contratto, dagli articoli 2239 – 2238 del Codice Civile.

Eventuali azioni o procedimenti legali derivanti dal presente Contratto o dai Servizi, ovvero aventi attinenza con gli stessi, saranno soggetti alla giurisdizione italiana e dovranno essere intentati e proseguiti esclusivamente avanti il foro competente di Palermo

8. Condizioni Generali di Contratto (di seguito CGC)

Per le CGC si rimanda all'allegato 1

Firma per accettazione proposta

Palermo _____

Per INNOGEO

Il Legale Rappresentante

Ing. Marco Lampasona



Il Cliente

Il Legale Rappresentante

Timbro e Firma

Allegato 1 – Condizioni Generali di Contratto

1. Contratto e Parti.

1.1 La Lettera d'incarico, ivi compresi gli eventuali allegati, emessa da Innogea e indirizzata al Cliente (come sotto definito), nonché le presenti Condizioni Generali di Contratto (congiuntamente il **"Contratto"**) costituiscono l'intero accordo tra il Cliente e Innogea riguardo ai Servizi e ai prodotti dell'attività di Innogea stesso (compresi i *Deliverable*, come di seguito definiti), che saranno forniti al Cliente, nonché riguardo alla responsabilità di Innogea per i Servizi offerti.

1.2 I termini maiuscoli non definiti in queste Condizioni Generali di Contratto, hanno il significato loro attribuito dalla Lettera di Incarico. Ai fini del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:

"Cliente": il soggetto identificato come tale nella Lettera di Incarico. Il Cliente dichiara e garantisce di avere il potere e l'autorità per: (i) sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto proprio e delle società da esso controllate e/o ad esso collegate, individuate nella Lettera d'incarico, nonché (ii) vincolare se stesso e tali società;

"Deliverable": qualunque prodotto concreto dei Servizi, indirizzato al Cliente, compresi pareri, opinioni, *report* e ogni altro materiale in qualunque forma procurato, forniti da o per conto di Innogea e/o dei suoi Subcontraenti, se presenti, come sotto definiti;

"Tecnologie Innogea": tutti i *know-how*, *software*, sistemi di interfaccia, modelli, metodologie, idee, concetti, tecniche, strumenti, processi e tecnologie, comprese le tecnologie basate sul web e gli algoritmi che una qualsiasi delle Entità Innogea ha sviluppato o di cui ha la proprietà o la licenza, e che sono utilizzati da Innogea e/o dai Subcontraenti per fornire i Servizi o per adempiere alle loro obbligazioni;

"Terza Parte" o "Terze Parti": tutti i soggetti diversi da coloro che sono vincolati dal Contratto (*i.e.* il Cliente e Innogea).

1.3 Il presente Contratto è stato concluso tra il Cliente e Innogea. Innogea potrà esternalizzare, in tutto o in parte, i Servizi oggetto del presente Contratto a una qualsiasi delle Entità Innogea ovvero a una qualsiasi altra parte (collettivamente, i **"Subcontraenti"**). Il Cliente è legato da un rapporto contrattuale esclusivamente con Innogea, in qualità di entità incaricata di fornire i Servizi. Ciascuna parte è un soggetto contrattuale autonomo e nessuna delle parti è, né dovrà essere considerata, alla stregua di agente, distributore, socio, fiduciario, partecipante in *joint venture*, contitolare o rappresentante dell'altra.

1.4 Innogearimarrà responsabile nei confronti del Cliente per tutti i Servizi oggetto del presente Contratto, ivi compresi i Servizi svolti da eventuali Subcontraenti.

2. Responsabilità del Cliente e di Innogea.

(a) Responsabilità del Cliente.

- 2.1 Il Cliente si impegna a prestare la propria collaborazione a Innogea ed ai suoi eventuali Subcontraenti nello svolgimento dei Servizi a questi ultimi richiesti, anche fornendo a Innogea e agli eventuali Subcontraenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accesso tempestivo a dati, informazioni e personale del Gruppo del Cliente. Il Cliente sarà responsabile per: (i) le prestazioni del proprio personale, dei propri rappresentanti e di ogni Terza Parte alle dipendenze del Cliente, (ii) la tempestività, la precisione e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni (ivi comprese tutte le informazioni e le dichiarazioni finanziarie) forniti a Innogea e/o agli eventuali Subcontraenti dal Gruppo del Cliente, ovvero per conto dello stesso; e (iii) l'applicazione di qualsiasi parere eventualmente fornito nell'ambito dei Servizi. Innogea e i suoi eventuali Subcontraenti potranno utilizzare le informazioni e i dati forniti dal Cliente o da altri e farvi affidamento, senza doverli verificare. Le prestazioni di Innogea dipenderanno da: (i) il tempestivo assolvimento degli incombenzi a carico del Cliente ai sensi del presente Contratto, nonché (ii) la tempestività delle decisioni del Cliente in relazione ai Servizi. Innogea e gli eventuali Subcontraenti potranno fare affidamento su tutte le decisioni assunte dal Cliente.
- 2.2 Salvo quanto diversamente stabilito nella Lettera d'Incarico, il Cliente avrà la responsabilità esclusiva, tra l'altro, di: (i) prendere tutte le decisioni gestionali e svolgere tutte le funzioni direttive che lo riguardano; (ii) designare una o più persone, in possesso di idonee competenze, conoscenze e/o esperienza, preferibilmente facenti parte dell'alta dirigenza, alla supervisione dei Servizi; (iii) valutare l'adeguatezza e i risultati dei Servizi; (iv) accettare la responsabilità potenzialmente derivante dai risultati dei Servizi; e (v) stabilire e mantenere un sistema di controlli interni, che comprenda anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il monitoraggio delle attività in corso. La previsione *sub* (v) non modifica in alcun modo le obbligazioni, come pattuite ed espresse nel presente Contratto.
- (b) Responsabilità.**
- 2.3 I Servizi forniti da Innogea non sono vincolanti per le autorità governative e di regolamentazione e non costituiscono dichiarazione, garanzia o assicurazione che le decisioni di dette autorità saranno conformi ai *Deliverable* resi da Innogea. Qualsiasi Servizio fornito da Innogea o per conto dello stesso sarà basato sulle leggi, standard volontari o cogenti, sui regolamenti, o metodologie appositamente sviluppate dallo stesso riferiti al momento in cui vengono forniti i Servizi specifici. Eventuali modifiche successive a quanto sopra (di cui Innogea non avrà alcuna responsabilità di avvisare il Cliente) non saranno considerate nell'esecuzione dei Servizi resi o da eventuali Subcontraenti.
- 2.4 Salvi eventuali casi esplicitamente concordati per iscritto, Innogea non assumerà alcuna responsabilità in merito all'attuazione dal parte del Cliente dei servizi professionali resi.
- 2.5 Nella formulazione dei *Deliverable* forniti nell'ambito dei Servizi, Innogea potrà avere con il Cliente uno scambio verbale di idee, ovvero mostrare al Cliente le bozze dei *Deliverable*. Nella misura in cui si presume che il contenuto di tali consulenze verbali o bozze sarà definito e confermato al Cliente in forma scritta, tale documento scritto sostituirà qualsiasi precedente consulenza verbale o bozza e, di conseguenza, Innogea non sarà responsabile qualora il Cliente o altri scelgano di fare affidamento, agire, ovvero astenersi dall'agire, sulla base di tali consulenze verbali o bozze.
- 2.6 Innogea si impegna a produrre ogni ragionevole sforzo per fornire in maniera adeguata i Servizi promessi al Cliente, nel rispetto della tempistica pattuita. Tuttavia, ogni termine indicato nel Contratto per l'esecuzione delle prestazioni promesse, compreso l'invio di ogni *Deliverable*, si intende come ordinatorio e non perentorio. Innogea renderà prontamente noto al Cliente se dovessero essere previsti significativi ritardi nella fornitura dei Servizi.

- 2.7 Salve eventuali ipotesi specificamente concordate per iscritto, ogni parere fornito dall'Innogea si intenderà compiutamente accettato dal Cliente ovvero ogni Servizio si intenderà completamente eseguito: (i) quando essi siano stati formalmente offerti e, entro i successivi quattordici (14) giorni, il Cliente non abbia notificato per iscritto all'Innogea alcuna obiezione; oppure (ii) nel momento in cui il Cliente o il Gruppo agiscano per la prima volta in forza del *Deliverable* o del Servizio prestato.

3. Durata.

- 3.1 La durata del presente Contratto e la facoltà di recesso delle parti sono disciplinati dalla Lettera d'Incarico, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.2.
- 3.2 In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra parte non potrà richiedere la risoluzione del Contratto prima di aver messo formalmente in mora per iscritto la controparte, concedendo termine alla parte inadempiente di porre rimedio all'inadempimento, ove possibile, entro quindici (15) giorni.
- 3.3 Il Contratto si intenderà risolto, del tutto o in parte, con effetto immediato, qualora Innogea comunichi - mediante l'invio di un avviso scritto al Cliente - di ritenere che: (i) un ente governativo, di regolamentazione o vigilanza, un organismo di autoregolamentazione professionale, ovvero un'entità le cui decisioni abbiano forza di legge, abbia introdotto una nuova legge, norma, regola, interpretazione o decisione, ovvero ne abbia modificato di già esistenti, ai sensi della quale l'esecuzione da parte di Innogea di una qualsiasi parte del Contratto risulterebbe illegale o altrimenti illecita, ovvero in conflitto con le norme in materia di indipendenza o deontologia professionale; ovvero (ii) siano mutate rilevanti circostanze di fatto (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali modifiche nella proprietà del Cliente, di una qualsiasi entità appartenente al Gruppo del Cliente, ovvero di una qualsiasi delle rispettive società collegate, controllate o controllanti), in modo tale che l'esecuzione da parte di Innogea di una qualsiasi parte del Contratto risulterebbe illegale o altrimenti illecita, ovvero in conflitto con le norme in materia di indipendenza o deontologia professionale.
- 3.4 In caso di risoluzione del Contratto, per qualunque motivo intervenuto, il Cliente dovrà compensare Innogea ai sensi dei termini della Lettera d'Incarico per i Servizi resi e le spese sostenute fino alla data di efficacia dello scioglimento compresa.

4. Proprietà dei beni e dei prodotti del lavoro .

- 4.1 Nella misura in cui Innogea utilizzi o sviluppi un qualsiasi bene (materiale o immateriale) di proprietà, in relazione al presente Contratto, esso, ivi comprese le carte di lavoro, rimarrà di proprietà dello stesso. All'atto del pagamento di tutti gli onorari di Innogea relativi al presente Contratto e ai Servizi, il Cliente otterrà una licenza non esclusiva e non trasferibile che lo autorizza a usare i *Deliverable* per gli scopi per cui gli stessi sono stati resi e in base alle previsioni del Contratto (o dei *Deliverable* stessi). Innogea avrà la proprietà (ivi compresa, senza limitazione alcuna, la titolarità dei diritti d'autore e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale) sui propri *Deliverable*, nonché tutti i diritti di utilizzare e divulgare gli stessi nello svolgimento della propria attività. Il Cliente non potrà far valere, e dovrà fare in modo che non vengano fatti valere dalle entità del proprio Gruppo, eventuali divieti o limitazioni all'esercizio di tali diritti, nei confronti dell'Innogea. Eventuali diritti di

proprietà esclusiva e diritti di proprietà intellettuale sul materiale fornito dal Gruppo del Cliente per lo svolgimento dei Servizi rimarranno di proprietà del Gruppo del Cliente.

- 4.2 Il Cliente riconosce che Innogea e l'entità Innogea, in relazione allo svolgimento dei Servizi, potranno sviluppare o acquisire esperienze, competenze, conoscenze e idee di natura generale. Il Cliente riconosce e accetta che Innogea possa utilizzare e divulgare tali esperienze, competenze, conoscenze e idee, nel rispetto degli obblighi di riservatezza descritti alla Sezione 10.
- 4.3 Il Cliente avrà inoltre il diritto di accedere alle Tecnologie Innogea, fornite nell'ambito dei *Deliverable*, e di utilizzare le stesse, solamente ai fini di ricevere i Servizi e per nessun altro scopo, alla luce e nel rispetto delle disposizioni delle licenze applicabili a tali Tecnologie Innogea così come notificate da Innogea e firmate per accettazione dal Cliente.
- 4.4 Come concordato tra il Cliente e Innogea, Innogea sarà titolare e manterrà tutti i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà esclusiva di qualunque natura sulle Tecnologie Innogea eventualmente utilizzate, ovvero sviluppate da Innogea in relazione al presente Contratto.

5. Limitazione al risarcimento dei danni.

- 5.1 Innogea sarà responsabile nei confronti del Gruppo del Cliente, relativamente a eventuali rivendicazioni, responsabilità, perdite, richieste di risarcimento danni, costi o spese relativi al Contratto, ovvero ai Servizi (le "**Rivendicazioni**"), fino a un importo complessivo massimo pari al doppio degli onorari pagati dal Cliente a Innogea, fatti salvi i danni, accertati giudizialmente in via definitiva, nella misura in cui essi siano riconducibili a dolo o colpa grave di Innogea.
- 5.2 In nessun caso alcuna Innogea e l'entità Innogea saranno responsabili— contrattualmente o civilmente — per eventuali danni derivanti da perdite di avviamento o di profitto, ovvero per eventuali danni indiretti, accessori, consequenziali o punitivi, perdite o spese relativi al presente Contratto ovvero ai Servizi.
- 5.3 La responsabilità di Innogea potrà eventualmente sorgere unicamente nei confronti dei membri del Gruppo del Cliente che, ai sensi del Contratto, hanno il diritto di fare affidamento sui *Deliverable*, e non nei confronti di qualunque altro soggetto facente parte del Gruppo.
- 5.4 La limitazione di responsabilità di cui al paragrafo 5.1 si applica in relazione a qualunque Rivendicazione possa sorgere, in qualunque momento, in relazione al Contratto ovvero ai Servizi in forza di esso prestati dal Gruppo del Cliente indipendentemente dal fatto che le Rivendicazioni siano state sollevate, contemporaneamente o in momenti diversi, da uno o più membri del Gruppo del Cliente e/o da altri soggetti. La limitazione di responsabilità di cui al paragrafo 5.1 si applica, inoltre, in relazione a qualunque Rivendicazione sorta nei confronti di qualunque Entità Innogea, anche per nell'ipotesi in cui essa abbia operato in qualità di Subcontraente, se ed esclusivamente nella misura in cui l'autorità competente abbia accertato che in capo ad essa sussiste una responsabilità derivante dal Contratto o dai Servizi.

6. Limitazione delle garanzie.

- 6.1 Il presente è un incarico avente per oggetto la prestazione di Servizi professionali. Innogea garantisce che eseguirà i Servizi in buona fede e con la dovuta diligenza professionale. Innogea esclude qualsiasi altra garanzia, sia espressa sia implicita.

7. Forza Maggiore.

- 7.1 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti derivanti da circostanze o cause al di fuori del rispettivo ragionevole controllo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni, omissioni o mancata collaborazione dell'altra parte (ivi compreso, senza limitazione alcuna, entità o persone fisiche sotto il controllo della stessa, ovvero di uno qualsiasi dei rispettivi dirigenti, amministratori, dipendenti, altri membri del personale e rappresentanti), incendi o altri sinistri, eventi straordinari, imprevedibili e inevitabili dovuti a cause naturali, epidemie, scioperi o controversie sindacali, guerre o altro tipo di violenza, ovvero eventuali leggi, ordinanze o richieste di una qualunque agenzia o autorità pubblica.

8. Termine di decadenza delle azioni proponibili.

- 8.1 Nessuna azione relativa al presente Contratto o ai Servizi, potrà essere in alcun modo proposta da alcuna delle parti una volta trascorso il periodo di due (2) anni dal momento in cui è sorto il diritto che ne costituisce il fondamento. Tuttavia le azioni derivanti dal mancato pagamento del corrispettivo possono essere intentate da Innokea senza alcuna limitazione temporale, seppur nel rispetto del termine di prescrizione legale.

9. Riservatezza.

- 9.1 Nella misura in cui, in relazione al presente Contratto, entri in possesso di eventuali informazioni di natura organizzativa comunque connesse ai Servizi, segreti industriali o altre informazioni proprietarie riguardanti il Gruppo del Cliente, indicate come riservate dalla parte divulgante o chiaramente riservate per loro natura (le "**Informazioni Riservate**"), Innokea non dovrà rivelare tali Informazioni Riservate a Terze Parti senza il consenso del Cliente. Ciò fermo restando, il Cliente autorizza Innokea a rivelare tali Informazioni Riservate: (i) agli eventuali Subcontraenti e al rispettivo personale ivi compreso l'Entità Innokea; (ii) a consulenti legali, revisori dei conti o assicuratori; e (iii) qualora sia richiesto da leggi, atti aventi forza di legge o regolamenti, anche nell'ambito di un procedimento giudiziale o amministrativo, ovvero nel rispetto degli standard professionali applicabili, ovvero in relazione a potenziali mediazioni, arbitrati, contenziosi. L'obbligo di riservatezza non opera nella misura in cui le Informazioni Riservate: (i) siano ovvero diventino di dominio pubblico (ivi comprese, senza limitazione alcuna, eventuali informazioni registrate presso un qualsiasi ente pubblico e disponibili al pubblico) non a seguito di una divulgazione ad opera di Innokea; (ii) vengano rese disponibili per qualunque Subcontraente su base non riservata da una fonte diversa dal Gruppo del Cliente; o (iii) siano rese note ad uno dei subcontraenti di Innokea da parte del Gruppo del Cliente senza alcun obbligo di riservatezza. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni sviluppate da Innokea e/o da un suo subcontraente indipendentemente dall'eventuale divulgazione di Informazioni Riservate da parte del Cliente a Innokea.
- 9.2 Il Cliente non dovrà divulgare a Terze Parti i *Deliverable*, né riferire la consulenza prestata da Innokea in virtù dello presente Contratto, senza l'esplicito consenso scritto di Innokea, con le seguenti eccezioni: (i) nei casi in cui leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, norme o obblighi professionali applicabili vietino eventuali limitazioni alla divulgazione; (ii) nella misura in cui la legge, gli atti aventi forza di legge o i regolamenti di una giurisdizione prevedano un obbligo di riferire alle Autorità fiscali alcune operazioni o transazioni fiscali, nel qual caso non vi sarà alcuna restrizione o limitazione alla divulgazione di tali operazioni o transazioni, in tanto in quanto siano coperte dal *Deliverable*; (iii) qualora emerga la necessità per il Cliente di divulgare il *Deliverable* ad un soggetto affiliato che non sia

parte del Gruppo del Cliente ed esclusivamente a scopo informativo, purché il Cliente assicuri - ed il soggetto in questione si impegni a – che il *Deliverable* sia mantenuto riservato e che non siano promosse azioni di alcun genere nei confronti di qualunque Entità Innogea in relazione al *Deliverable* ovvero ai Servizi; e (iv) se il Cliente matura l'esigenza di divulgare il *Deliverable* ai revisori legali dei conti del Gruppo del Cliente, nell'esercizio delle loro funzioni.

9.3 Innogea è consapevole che i Servizi potranno richiedere la divulgazione a eventuali Terze Parti di alcuni *Deliverable*. Innogea è disponibile a consegnare eventuali *Deliverable* anche a Terze Parti, previo ricevimento di una lettera di autorizzazione alla distribuzione dei *Deliverable* e di *reliance* debitamente firmata per accettazione dalle Terze Parti, nel testo fornito da Innogea.

9.4 Il Cliente dovrà utilizzare i *Deliverable*, nonché la consulenza prestata da Innogea in virtù del presente Contratto, esclusivamente per gli scopi in essi specificati e, senza alcuna eccezione, sarà ad esso precluso di utilizzare i *Deliverable* in relazione a decisioni professionali che coinvolgono Terze Parti, ovvero per scopi pubblicitari, senza il previo consenso scritto di Innogea. Tutti i Servizi sono volti all'interesse esclusivo dei soggetti appartenenti al Gruppo del Cliente legittimati a fare su essi affidamento. Il mero ricevimento di eventuali *Deliverable* (o di informazioni che da essi scaturiscono) da parte di altri soggetti non determinerà il sorgere di alcun tipo di dovere di diligenza, rapporto professionale o responsabilità, né presente né futura, tra Innogea e tali soggetti.

10. Cessione.

10.1 Nessuna parte potrà cedere, ovvero altrimenti trasferire, il presente Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Tuttavia Innogea ha il diritto di cedere uno qualsiasi dei diritti o degli obblighi che ad esso derivano in virtù del presente Contratto, ad ogni subcontraente o ai successori della propria attività. Nessuna parte potrà direttamente o indirettamente cedere o trasferire a Terze Parti alcuna Rivendicazione avanzata contro l'altra parte derivante dal presente Contratto.

11. Indennizzo.

11.1 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Innogea e qualsiasi altro suo subcontraente e l'Entità Innogea da qualsivoglia Rivendicazione da parte di Terze Parti che sia riconducibile a una azione ovvero omissione propria o del Gruppo del Cliente, o all'inadempimento di ogni obbligazione del Cliente, salvo per quanto accertato giudizialmente in via definitiva, come riconducibile a dolo o colpa grave di Innogea, ovvero di una qualsiasi subcontraente Innogea.

12. Comunicazioni.

12.1 Salvo quanto diversamente stabilito – se del caso - per iscritto, Innogea e il Gruppo del Cliente sono autorizzati a ricorrere a comunicazioni via e-mail (ivi comprese e-comunicazioni, e-mail scambiate mediante piattaforme Internet) trasmesse agli opportuni indirizzi, nonché a messaggi vocali, al fine di condividere documenti sia confidenziali sia non confidenziali, nonché ai fini di ogni altro tipo di comunicazione relativa al Contratto. Le parti potranno altresì ricorrere ad eventuali altri mezzi di trasmissione che siano utilizzati ed accettati dalla controparte. Innogea può ricorrere a strumenti di comunicazione elettronica anche nei riguardi delle agenzie fiscali ovvero di altre autorità.

12.2 Le parti riconoscono che: (i) Internet è un mezzo intrinsecamente non sicuro, (ii) i dati che

circolano in rete possono corrompersi, (iii) le comunicazioni trasmesse via Internet non sempre vengono consegnate prontamente, o non vengono consegnate per nulla, e (iv) potrebbero rendersi opportuni altri metodi di comunicazione. Le comunicazioni elettroniche sono inoltre soggette alla contaminazione da virus. Entrambe le parti saranno responsabili della protezione dei propri rispettivi sistemi informatici. Nella misura massima consentita dalla legge, nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra su alcuna base (contrattuale, extracontrattuale o di altro tipo) per eventuali perdite, danni o omissioni in qualunque modo derivanti dall'uso di Internet o dall'accesso da parte del personale di una qualsiasi Entità Innogea a reti, applicazioni, dati elettronici o altri sistemi del Gruppo del Cliente.

13. Altri Clienti.

- 13.1 Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 10.1, nessuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto potrà impedire, nemmeno in parte, a Innogea ed ai suoi Sub contraenti, di prestare servizi ad altri clienti (ivi compresi eventuali servizi uguali o simili ai Servizi), ovvero di utilizzare o condividere, a qualsiasi fine, eventuali conoscenze, esperienze o competenze che siano state applicate nello svolgimento dei Servizi, ovvero che siano state acquisite in tale frangente o che da esso siano derivate, anche nel caso in cui gli interessi di tali altri clienti fossero in concorrenza con il Gruppo del Cliente. Analogamente, Innogea, nella misura in cui possieda informazioni ottenute in presenza di un obbligo di riservatezza nei confronti di un altro cliente, ovvero di una diversa Terza Parte, non è obbligato a divulgare tali informazioni a un qualsiasi membro del Gruppo del Cliente, né a utilizzarle a vantaggio del Gruppo del Cliente, per quanto rilevanti possano essere ai fini dei Servizi.

14. Staff.

- 14.1 Innogea e il Cliente convengono ciascuno di non sollecitare l'impiego o l'assunzione, impiegare ovvero assumere, né direttamente né indirettamente, un qualsiasi individuo che appartenga al personale dell'altra parte il quale, nei sei (6) mesi precedenti, sia stato direttamente coinvolto nella prestazione dei Servizi, ovvero in altro modo direttamente coinvolto nell'esecuzione del presente Contratto, tranne nel caso in cui tale individuo risponda a una campagna generale di assunzione.

15. Distruzione delle carte di lavoro.

- 15.1 Innogea potrà trattenere eventuali documenti e fascicoli forniti dal Gruppo del Cliente in relazione ai Servizi ai fini di quanto richiesto dagli standard professionali o dalle *policy* internazionali in materia di conservazione dei documenti. Eventuali carte di lavoro conservate dall'Innogea (ivi compresi documenti appartenenti al Cliente), al completamento dei Servizi potranno venire distrutte alla luce delle *policy* DTTL, nonché delle leggi vigenti e delle norme professionali di volta in volta applicabili a Innogea.

16. Marketing e Uso del Nome del Cliente.

- 16.1 Innogea potrà utilizzare il nome del Cliente e/o del Gruppo del Cliente e far riferimento ai Servizi: (i) in materiali pubblicitari e di marketing, come referenza, (ii) nei sistemi, negli archivi e nelle raccolte di dati interni.

- 16.2 Innogea potranno altresì utilizzare i marchi e i loghi del Cliente nel proprio materiale pubblicitario e di marketing, anche nei confronti di destinatari esterni al Network Innogea, salva indicazione in senso contrario trasmessa per iscritto dal Cliente.
- 16.3 Il Cliente potrà utilizzare i marchi e i loghi delle Entità Innogea in materiale pubblicitario e di marketing previa esplicita autorizzazione scritta di Innogea.

17. Metodi e Strumenti.

- 17.1 Nel prestare i suoi Servizi, Innogea può fare riferimento a fogli di lavoro, modelli o strumenti (insieme, i "**Modelli**"), forniti a Innogea dal Cliente o sui quali il Cliente chiede a Innogea di fare affidamento ("**Modelli del Cliente**"), oppure altrimenti formati o procurati da Innogea in connessione con i servizi forniti ("**Modelli Innogea**"). Tenuto conto che tutti i Modelli hanno dei limiti e possono produrre risultati che possono non essere validi per tutte le possibili combinazioni dei dati inseriti, con la conseguenza che possono verificarsi degli errori, se non altrimenti espressamente pattuito nel Contratto: (i) Innogea non sarà responsabile della revisione e della verifica degli errori presenti nei Modelli del Cliente; (ii) nessun Modello di Innogea sarà fornito a titolo di *Deliverable*, né potrà essere considerato come tale; e (iii) se Innogea produce un Modello Innogea a scopo illustrativo o esplicativo di un Servizio, Innogea non fornisce alcuna assicurazione o garanzia (espressa o implicita) circa la accuratezza, adattabilità e adeguatezza del Modello stesso rispetto alle esigenze del Cliente.

18. Anti corruzione, Modello ex Dlgs 231/2001 e codice Etico

- 18.1 Innogea prende atto che il Gruppo del Cliente, nel rispetto della normativa italiana applicabile, è soggetto a leggi anticorruzione e/o a leggi che vietano l'erogazione di denaro o di qualsiasi altra utilità a terzi, con l'intento di influenzarne in maniera indebita il giudizio e le azioni. Anche Innogea è soggetta ad analoga normativa e alle previsioni contenute nei codici professionali ed etici, inoltre dispone di *policy* interne e procedure che proibiscono comportamenti illeciti o contrari ai principi dell'etica professionale.
- 18.2 Nel fornire i propri Servizi, Innogea si impegna a non offrire, promettere o attribuire utilità o qualsiasi altro vantaggio a terzi, con l'intento di indurre ad agire in modo indebito o di premiare comportamenti scorretti per favorire il Cliente, in violazione della normativa applicabile.
- 18.3 Innogea, che (i) ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ("**Modello**") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Decreto**"), oltre a un codice etico, in cui sono enunciati i principi ai quali si uniforma nello svolgimento della propria attività; (ii) è soggetta alla normativa anticorruzione e rispetta i codici professionali e di comportamento applicabili; (iii) dispone di *policy* e procedure interne che proibiscono comportamenti illeciti o contrari ai principi dell'etica professionale, ai fini dell'esecuzione del Contratto si impegna a improntare il proprio comportamento ai principi di trasparenza e correttezza nonché alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere mai incorso in alcuna delle sanzioni da quest'ultimo previste.
- 18.4 Il Cliente dichiara di conoscere la normativa di cui al Decreto e di aver a propria volta adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello, oltre a un proprio codice etico. Ciascuna Parte prende atto (i) dei valori enunciati nel codice etico della controparte, e (ii) dei principi sanciti dal Decreto, dichiarando di condividerli e impegnandosi a tenere un comportamento ad essi conforme, nella misura in cui questi siano ad essa riferibili, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

- 18.5 Il Cliente dichiara di (i) prendere atto e condividere i valori enunciati nel codice etico di Innogea,
e (ii) conoscere la normativa di cui al Decreto, dichiarando di condividere i predetti valori e la normativa di cui al Decreto e impegnandosi a tenere un comportamento ad essi conforme, nella misura in cui questi siano ad essa riferibili.
- 18.6 La violazione degli obblighi assunti da ciascuna parte ai sensi della presente Sezione costituisce un inadempimento grave del Contratto e ne legittima la risoluzione con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il diritto della parte che dichiara di avvalersi della clausola risolutiva al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

19. Legge e giurisdizione applicabile.

- 19.1 Il presente Contratto, compresi gli allegati e tutte le questioni aventi attinenza con lo stesso, sarà disciplinato e interpretato secondo il diritto italiano (con esclusione delle norme in materia di conflitti di legge). Eventuali azioni o procedimenti legali derivanti dal presente Contratto o dai Servizi che ne sono oggetto, ovvero aventi attinenza con gli stessi, dovranno essere intentati e proseguiti esclusivamente nell'ambito della giurisdizione italiana. Le parti, in modo espresso e irrevocabile, (i) accettano la giurisdizione esclusiva italiana in relazione a qualunque azione o procedimento giudiziale e (ii) rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge, a sollevare qualunque eccezione di difetto di giurisdizione e competenza territoriale.

20. Risoluzione delle controversie.

- 20.1 Le parti convengono di promuovere in buona fede la pronta risoluzione di qualsiasi eventuale controversia o Rivendicazione derivante dal Contratto, ovvero ad esso relativa, mediante trattative tra l'alta dirigenza delle parti medesime. Nel caso in cui l'eventuale controversia o Rivendicazione sorta non sia risolta all'esito di tali trattative, ciascuna parte potrà chiedere che venga promosso un tentativo in buona fede di risolvere la controversia o la Rivendicazione mediante una procedura di Risoluzione Alternativa delle Controversie ("**ADR**"). Se la controversia o la Rivendicazione non è risolta entro sessanta (60) giorni da quando viene chiesta l'applicazione di una procedura di ADR, può essere avviato un procedimento legale con riferimento alla controversia o alla Rivendicazione in esame. Nessuna delle disposizioni contenute nella presente Sezione impedirà alle parti di avviare, in qualsiasi momento prima ovvero dopo un eventuale ricorso alle procedure di ADR, procedimenti legali finalizzati alla salvaguardia di eventuali diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o informazioni riservate, ovvero di un qualsiasi altro diritto, nonché all'esercizio di una tutela legale.

21. Protezione dei dati personali.

- 21.1 Nella presente Sezione, per "**Disciplina in materia di protezione dei Dati personali**" s'intendono: (i) il Regolamento generale dell'UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché della libera circolazione di tali Dati ("**Regolamento**"); e (ii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei Dati personali applicabile.
- 21.2 I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nella presente Sezione e nella Disciplina in materia di protezione dei Dati personali:

- **"Dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. I Dati personali che rispettivamente Innogea e il Cliente o il Gruppo del Cliente (come definiti nelle Condizioni generali di Contratto) trattano sono ricompresi nelle seguenti categorie: dati comuni/Dati particolari (come di seguito definiti)/dati giudiziari;
- **"Dati particolari"**: Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale; dati genetici; dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale;
- **"Persona interessata"**: una persona fisica identificata o identificabile. Gli interessati i cui Dati personali sono trattati da Innogea e dal Cliente o dal Gruppo del Cliente sono ricompresi nelle seguenti categorie: dipendenti, collaboratori, rappresentanti del Cliente/altri soggetti che agiscono per conto del Cliente;
- **"Titolare del trattamento"**: Innogea e il Cliente che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **"Responsabile del trattamento"**: il soggetto che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento; la lista completa dei Responsabili potrà, in ogni momento, essere richiesta per iscritto mediante comunicazione indirizzata a INNOGEO all'indirizzo mail info@innogea.com ;
- **"Responsabile della protezione dei dati"**: la figura disciplinata dall'art. 37 del Regolamento e individuato dal Titolare nella persona di Filippo Castelli, Data Protection Officer (dati di contatto: f.castelli@innogea.com);
- **"Trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

- 21.3 Sia il Cliente che Innogea saranno da considerarsi Titolari del trattamento in relazione ai Dati personali divulgati da Innogea da o per conto del Cliente o del Gruppo del Cliente.
- 21.4 Sia il Cliente che Innogea (i) adempiranno gli obblighi previsti per il Titolare del trattamento ai sensi della Disciplina in materia di protezione dei Dati personali in relazione ai Dati personali da ciascuno rispettivamente trattati nell'ambito del Contratto e dei Servizi e (ii) determineranno autonomamente le finalità del Trattamento.
- 21.5 Il Cliente s'impegna (e farà in modo che tutti i membri del Gruppo del Cliente s'impegnino) a trasmettere a Innogea i Dati personali lecitamente, secondo quanto previsto dalla Disciplina in materia di protezione dei Dati personali, per le finalità descritte nella presente Sezione. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Innogea da qualsiasi pretesa avanzata da Persone interessate in relazione all'eventuale violazione della presente Sezione da parte del Cliente o del Gruppo del Cliente.
- 21.6 Innogea e il Cliente si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

- 21.7 Innogea tratterà i Dati personali come ragionevolmente necessario per le seguenti finalità: (a) adempimento di obblighi derivanti da leggi, regolamenti e provvedimenti di pubblica autorità (ivi inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio); (b) prestazione dei Servizi; (c) adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto; (d) altre opportune finalità interne (anche in relazione a profili amministrativi ovvero di controllo della qualità).
- 21.8 Innogea potrà comunicare i Dati personali a terzi, ivi inclusi eventuali Sub-contraenti (come definiti nelle Condizioni Generali di Contratto), ad autorità di regolamentazione ovvero ad altri soggetti, anche con sede in Paesi al di fuori dell'Unione europea, a condizione che tale comunicazione: (i) risulti coerente con le finalità indicate nella presente Sezione e (ii) sia conforme alla Disciplina in materia di protezione dei Dati personali applicabile.
- 21.9 Le parti convengono che, in caso di raccolta presso la Persona interessata di Dati che la riguardano, il Cliente si impegna a fornire alla Persona interessata, nel momento in cui ottiene i Dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 13 del Regolamento.

Firma per accettazioni della Lettera di Incarico e delle Condizioni Generali di Contratto

Palermo (PA) li, _____

Per INNOGEEA
Il Legale Rappresentante
Ing. Marco Lampasona

Il Cliente
Il Legale Rappresentante
Timbro e Firma

Il Cliente riconosce che il contenuto e le disposizioni del presente Contratto sono, in tutto e per tutto, il risultato di trattative svoltesi tra il Cliente e Innogea. Il Cliente approva comunque specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile:

- Le sezioni "durata del contratto", "protezione dei dati personali", "termini e condizioni prevalenti", "condizioni speciali e legge e giurisdizione applicabile – foro competente della lettera di incarico
- Le seguenti sezioni dell'allegato 1 Condizioni generali di contratto: "Responsabilità del cliente e di Innogea". a) Responsabilità del Cliente, b) Responsabilità di Innogea; "Durata"; "Proprietà dei beni e dei prodotti di Innogea"; "Limitazione al risarcimento danni"; "Limitazioni delle garanzie"; "Riservatezza"; "Termine di decadenza delle azioni proponibili", "Cessione"; "Indenizzo"; "Legge e giurisdizione applicabile"; "Risoluzione delle controversie"; "Protezione dei dati personali"

Firma per riconoscimento ed approvazione

Palermo (PA) li, _____

Per INNOGEEA
Il Legale Rappresentante
Ing. Marco Lampasona

Il Cliente
Il Legale Rappresentante
Timbro e Firma